



N. 30 - novembre 2018

Disegno di legge A.S. n. 791

Disposizioni in materia di congiungimento familiare per il personale delle Forze armate, di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e trasferimento a domanda e d'autorità nelle Forze armate

Il disegno di legge interviene sulla disciplina del **congiungimento familiare per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, nonché sulla disciplina del **trasferimento nelle Forze armate**, introducendo:

- ✓ il riconoscimento del diritto al congiungimento, su domanda, per il personale coniugato ovvero unito civilmente con altro dipendente appartenente alla medesima amministrazione o ad un'altra delle predette amministrazioni (articolo 1);
- ✓ l'obbligo, per le amministrazioni militari, di pubblicare (due volte l'anno) un avviso recante l'elenco delle posizioni disponibili (fino al grado di tenente colonnello), articolate per sedi (articolo 2);
- ✓ il divieto di trasferire d'autorità i militari, fino al grado di tenente colonnello, prima che siano trascorsi 5 anni dalla data della prima assegnazione ovvero dell'ultimo trasferimento, o dal termine dell'aspettativa per i militari eletti a cariche politiche (articolo 2).

La specificità dello stato giuridico del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è riconosciuta dall'art. 19 della legge n. 183 del 2010 ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale nonché dello stato giuridico del personale, in ragione "della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti".

L'art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede, inoltre, che il rapporto d'impiego del personale militare e delle Forze di polizia di Stato, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco resti assoggettato al regime di diritto pubblico secondo le proprie disposizioni ordinarie.

L'**articolo 1** reca misure relative al congiungimento familiare per il personale in servizio permanente delle **Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, nonché per gli **ufficiali piloti e navigatori** di cui all'articolo 676 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) (commi 1 e 4).

A tale personale, qualora coniugato o unito civilmente con altro dipendente della propria amministrazione ovvero di un'altra delle predette amministrazioni, viene **riconosciuto il diritto ad ottenere, su domanda, il congiungimento**, con esclusione di oneri a carico delle amministrazioni (commi 1 e 5).

Il congiungimento è effettuato:

- entro una distanza di 50 km dal comune dove presta servizio il più alto in grado dei due componenti la coppia o, a parità di grado, quello con maggiore anzianità (comma 1);
- nella sede più vicina, nell'ipotesi in cui - a causa di assenza di sedi o per lo specifico profilo d'impiego ovvero per eventuali incompatibilità del personale da trasferire - si renda impossibile rispettare il limite dei 50 km sopra definito (comma 2);
- in una sede alternativa, su disposizione dell'amministrazione competente, a seguito di valutazione delle proprie esigenze di impiego e previa acquisizione del consenso dell'interessato (comma 3).

L'art. 17 della legge n. 266 del 1999 disciplina il congiungimento familiare nel caso di trasferimento d'autorità del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

In particolare, al coniuge convivente di detto personale (soggetto a trasferimento d'autorità ad altra sede di servizio), che sia impiegato presso una delle amministrazioni pubbliche indicate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è riconosciuto il diritto ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza del coniuge o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.

Con la disposizione in commento viene introdotto il diritto al congiungimento familiare anche per il trasferimento a domanda, limitatamente all'ipotesi in cui il coniuge ovvero l'altro componente dell'unione civile sia anch'esso dipendente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero sia ufficiale pilota e navigatore.

L'**articolo 2** - mediante inserimento di due articoli nel Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) - interviene sulla disciplina del trasferimento a domanda e d'autorità per il personale militare.

In particolare:

- è introdotto l'art. 977-*bis* (rubricato "Trasferimento a domanda"). Fa obbligo alle amministrazioni militari di pubblicare, con cadenza semestrale, un **avviso contenente l'elenco delle posizioni disponibili** fino al grado di tenente colonnello, divise per sedi, escluse quelle relative ai comandi degli enti.
Alle medesime amministrazioni viene conferita facoltà di articolare le posizioni disponibili per grado, ruolo, categoria, specialità e qualifica, nonché di introdurre ulteriori requisiti o limitazioni.
I militari possono concorrere per le posizioni messe a bando per le quali posseggono i requisiti, in ordine di preferenza.
Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, le amministrazioni redigono e pubblicano le graduatorie.
- è introdotto l'art. 977-*ter* (rubricato "Trasferimento d'autorità"). Prevede il **divieto di trasferire d'autorità i militari**, fino al grado di tenente colonnello, **prima che siano trascorsi 5 anni** dalla data della prima assegnazione ovvero dell'ultimo trasferimento, o dal termine dell'aspettativa per i militari eletti a cariche politiche (art. 903 del Codice dell'ordinamento militare).
Il divieto di trasferimento non si applica nei seguenti casi: assegnazione del comando di un ente; compimento dei periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche prescritti per l'avanzamento; consenso dell'interessato; incompatibilità ambientale; chiusura dell'ente dove il militare è assegnato.
Alle amministrazioni militari è consentito coprire d'autorità le posizioni vacanti soltanto dopo che abbiano esperito almeno un tentativo di assegnazione della posizione vacante a domanda.

L'art. 34, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare attribuisce alla competenza degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri l'esercizio delle attribuzioni e delle attività relative all'impiego e al governo del proprio personale.

Nella relazione illustrativa si evidenzia che "in assenza di una specifica disciplina normativa sui trasferimenti, ogni Forza armata ha adottato, in totale autonomia, proprie regole interne, con conseguente disparità di trattamento tra appartenenti alle diverse amministrazioni militari ed enorme potere discrezionale nella decisione sui trasferimenti da parte delle stesse amministrazioni".

Le disposizioni in commento sono pertanto dirette ad introdurre una disciplina uniforme e trasparente dei trasferimenti a domanda e d'autorità da parte delle amministrazioni militari.

L'**articolo 3** demanda al Ministro della difesa di adottare, con proprio decreto (ex art. 17, comma 3, della legge n. 400/88), un **regolamento di disciplina delle graduatorie dei trasferimenti a domanda del personale delle Forze armate**, fissando criteri e punteggi, con riferimento ai seguenti parametri: anzianità di servizio; numero di figli appartenenti al nucleo familiare; presenza di componenti del nucleo familiare con gravi patologie; coniuge ovvero altro componente della coppia legata da unione civile con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel settore privato da almeno quattro anni, entro una distanza non superiore a 90 km dalla sede dell'ente per il quale si presenta la domanda di trasferimento, con previsione di maggiore punteggio per ogni ulteriore anno di impiego; rendimento lavorativo degli ultimi 5 anni; impiego in sedi disagiate fuori e dentro i confini nazionali; numero di trasferimenti di sede effettuati, con previsione di

incremento di punteggio per ogni trasferimento d'autorità e decremento per ogni trasferimento a domanda.

L'**articolo 4** stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

a cura di Maria Frati

L'ultima nota breve:
[AA.SS. 925 e 417 - Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo \(n. 29 - novembre 2018\)](#)

nota breve
sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:
<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

www.senato.it